

# Novità in materia di Whistleblowing

Decreto Legislativo n. 24 del  
10 marzo 2023



## IL WHISTLEBLOWING IN AZIENDA: GOVERNANCE E BEST PRACTICES

Lara Conticello Associate Partner  
RSM Risk&Compliance

23 Giugno 2023

## Special point of focus

---

- Le principali novità introdotte dal decreto
- Quali canali utilizzare?
- Il canale interno spunti di riflessione
- Le best practises – iniziamo a delineare la compliance alla nuova disciplina
- I gruppi – un unico canale di segnalazione – cosa è meglio fare?
- L'Organismo di Vigilanza – Dentro o fuori?
- Cosa non fare – testimonianze dal pianeta «fai da te»

*Appendice – Il D.Lgs del 10 marzo 2023 n. 24 – Inquadramento Normativo*

# Le principali novità introdotte dal Decreto Whistleblowing (1)

Di seguito in sintesi le principali novità introdotte dal D.Lgs 24 del 10 marzo 2023:

Oggetto delle  
Segnalazioni

Oltre agli illeciti 231, sono meritevoli di tutela anche i soggetti che segnalano condotte che costituiscono violazioni della normativa nazionale ed europea.

Destinatari

Una persona fisica, o un ufficio autonomo dedicato, con personale specificamente formato – o un soggetto esterno – anch'esso qualificato e professionalmente formato.

I Segnalanti

La tutela si estende anche ad altri soggetti: facilitatore, stageur, tirocinanti, professionisti esterni.

## Le principali novità introdotte dal Decreto Whistleblowing (2)

### Riservatezza e Privacy

- i dati personali non utili al trattamento devono essere cancellati immediatamente;
- il canale interno implementato per la gestione delle segnalazioni deve essere sottoposto a Data Protection Impact Analysis;
- la conservazione dei dati non deve andare oltre 5 anni.

### Tempistiche di Gestione delle segnalazioni

- avviso di ricevimento della segnalazione entro 7 giorni;
- riscontro alla segnalazione entro 3 mesi, estendibili fino ad un massimo di 6.

### Modalità di effettuazione delle segnalazioni


- in forma scritta: tool informatico che utilizzi sistemi di crittografia che assicurino la riservatezza del segnalante, del segnalato e delle informazioni contenute nella segnalazione;
- In forma orale: attraverso linee telefoniche o sistemi di messaggistica vocale, ovvero mediante un incontro diretto.

## Riepilogando – Settore Pubblico

---



# Riepilogando – Settore privato



Fonte: Schema di Linee Guida whistleblowing – documento in consultazione 01.06.2023

# Canale interno – alcuni spunti di riflessione

## ■ Un soggetto/ufficio interno

I soggetti del settore pubblico e quelli del settore privato cui si applica il Dlgs. n. 24/2023, sentite le rappresentanze o le organizzazioni sindacali, definiscono in un apposito atto organizzativo le procedure per il ricevimento delle segnalazioni e per la loro gestione, predisponendo e attivando al proprio interno appositi canali di segnalazione.

Nell'atto organizzativo, adottato dall'organo di indirizzo, è opportuno che almeno vengano definiti:

- il ruolo e i compiti dei diversi soggetti cui è consentito l'accesso alle informazioni e ai dati contenuti nella segnalazione, limitando il trasferimento di questi ultimi ai casi strettamente necessari;
- le modalità e i termini di conservazione dei dati appropriati e proporzionati ai fini della procedura di whistleblowing.

## ■ Un comitato (canale interno)

Il Comitato che potrà essere composto da soggetti solo interni oppure interni e esterni, in base alle competenze necessarie per la gestione delle segnalazioni (anche in relazione all'attività della società e alla rilevanza per la stessa di alcuni temi, come ad esempio, AML, normativa regolamentare, ecc.) e che potrà accogliere uno o più componenti dell'OdV.



# I destinatari delle segnalazioni – alcuni spunti di riflessione

---

I canali di segnalazione attivati internamente dovranno in ogni caso garantire, anche e soprattutto con il ricorso a strumenti di crittografia, la riservatezza dell'identità della persona segnalante, della persona coinvolta, e della persona comunque menzionata nella segnalazione, nonché del contenuto della segnalazione.

- **Un soggetto/ufficio esterno**

Il soggetto o ufficio esterno, potrebbe essere indentificato in uno o più consulenti esterni nella gestione del Whistleblowing.



## DA PRECISARE CHE :

la scelta del canale di segnalazione non è più rimessa alla discrezione del whistleblower. In via prioritaria è favorito l'utilizzo del canale interno e solo al ricorrere di una delle condizioni previste dall'art. 6 del D.Lgs 24/2023 è possibile effettuare una segnalazione esterna.



# Le best practices – da dove partiamo?

---

## Alcuni step suggeriti per iniziare

- ❑ Definire la Governance del processo di gestione delle segnalazioni: individuare e valutare le migliori soluzioni organizzative per la propria realtà aziendale;
- ❑ Identificare e mappare i rischi derivanti dalla non corretta gestione delle segnalazioni, integrando e aggiornando quanto è stato già fatto per esempio sul Modello 231;
- ❑ Definire le modalità operative in cui si articoleranno le scelte fatte dall'Organo di Governo in tema di gestione delle segnalazioni, ad esempio: canale di segnalazione, modalità di ricezione e analisi delle segnalazioni, modalità di tutela del segnalante al fine di prevenire eventuali ritorsioni, reportistica periodica delle segnalazioni;
- ❑ Redazione ed implementazione della Procedure Whistleblowing (vedi slide successiva);
- ❑ Formazione ed informazione Whistleblowing;
- ❑ Data Protection e GDPR, integrazione dell'informativa sulla privacy, integrazione dei trattamenti, nella nomina ed autorizzazione al trattamento dei dati.

# Le best practices – iniziamo a delineare la compliance alla nuova disciplina (1)

## Enti che hanno adottato il MOGC 231

- i. Modifiche formali necessarie dal punto di vista normativo, dando atto dell'abrogazione dei commi 2 – ter 2-quater, dell'art 6. del D.Lgs 231/2001 e della sostituzione del comma 2 – bis del medesimo articolo;
- ii. Verifica dell'adeguatezza dei canali di segnalazione rispetto alle nuove previsioni normative, se già creati, oppure crearli appositamente per poi darne specifica indicazione del Modello;
- iii. Aggiornamento del Codice Etico;
- iv. Integrazione del sistema sanzionatorio prevedendo, sanzioni contro coloro che ad esempio:
  - Ostacolano la presentazione di una segnalazione
  - Violano le misure di tutela della nuova figura del facilitatore e dei colleghi del segnalante,

oltre alle violazioni contro coloro che violano le misure a tutela del segnalante, e contro coloro che, con dolo o colpa grave, presentano denunce infondate.

## Le best practices – iniziamo a delineare la compliance alla nuova disciplina (2)

### La Procedura Whistleblowing – un esempio

- Introduzione;
- Scopo delle procedura;
- Definizioni;
- Il sistema Whistleblowing;
- L'ambito di applicazione delle procedura;
- I principi di comportamento in relazione al whistleblowing, con specifico riferimento alle misure di protezione al divieto di ritorsioni, alle esenzioni di responsabilità;
- La definizione del canale di segnalazione interna: tipologia di segnalazione, indicazione del canale di segnalazione e delle modalità di effettuazione delle segnalazione;
- La fase di gestione della segnalazione: i soggetti coinvolti, le attività di indagine, audizioni del segnalante e comunicazioni con il segnalato;
- Chiusura della segnalazione e conservazione della documentazione;
- GDPR;
- Indicazioni delle sanzioni;
- Eventuali informazioni anche sul canale esterno.

ISO 37002:2021  
Whistleblowing  
Management System  
Guidelines

# Le best practices – iniziamo a delineare la compliance alla nuova disciplina (4)

## Informazione

Le informazioni sul canale, sulle procedure e sui presupposti per effettuare le segnalazioni interne ed esterne è necessario che:

- siano esposte e rese facilmente visibili nei luoghi di lavoro nonché rese accessibili anche alle persone che non frequentano i luoghi di lavoro;
- siano pubblicate sul sito internet della società (se presente).

## Formazione

Oltre a quanto previsto per la formazione del soggetto, persona fisica destinatario della segnalazione, sarebbe opportuno prevedere specifici corsi di formazione su etica ed integrità, allo scopo di promuovere un utilizzo corretto e «sano» della normativa sul whistleblowing.

## Compliance ESG – Obiettivi per lo sviluppo sostenibile

Un efficace implementazione della normativa **Whistleblowing** inoltre consentirebbe alle aziende il raggiungimento di quattro degli obiettivi contenuti nell'Agenda ONU del 2030:




# Il ruolo dell'ODV – destinatario o non destinatario della segnalazione?

Nella precedente disciplina (L.179/2017) l'Organismo di Vigilanza era riconosciuto come possibile destinatario delle segnalazioni, anzi nella maggior parte dei casi, il destinatario delle segnalazioni era proprio l'OdV. La prassi diffusa infatti, è stata quella di affidare la competenza a ricevere e gestire le segnalazioni whistleblowing all'OdV. Infatti, su duecento società emittenti titoli quotati in Borsa circa il 67% delle società ha optato per l'OdV, rispetto ad un 13% che ha optato per altri soggetti, tra cui l'Internal audit o uffici appositamente istituiti.

L'attuale previsione normativa ha definito una direzione, ovvero sia quella di individuare un **soggetto o ufficio interno autonomo e dedicato con personale specificamente formato, ovvero un soggetto esterno, anch'esso autonomo e con personale specificamente formato.**

Elementi a supporto della tesi di non affidare all'OdV il canale interno di segnalazione:

- Formazione altamente tecnica e specifica, nel caso di segnalazione di illeciti che non rientrano nel ventaglio dei reati 231;
- Funzione di vigilanza priva di poteri impeditivi e sanzionatori diretti;
- Assenza della connotazione di poteri gestori, quali ad esempio avviare in via autonoma investigazioni a seguito di segnalazioni, pena la perdita del requisito di autonomia dell'OdV;
- L'ampliamento del novero di fattispecie oggetto di segnalazioni, che con la nuova normativa, e solo per alcune categorie di enti, va oltre i reati presupposto di cui al d.lgs. n. 231/2001;
- Responsabilità in caso di cattiva o mancata gestione interna e per l'ipotesi di omessa verifica e analisi delle segnalazioni, i membri dell'OdV, oltre a rispondere dinnanzi all'ANAC con sanzioni amministrative pecuniarie, potrebbero essere considerati responsabili penalmente per omesso impedimento del reato segnalato?



Ne consegue che le segnalazioni dovrebbero essere affidate ad un soggetto diverso dall'OdV – ad eccezione dei casi di Enti di piccole dimensioni – in relazione ai quali l'art. 6, comma 4, d.lgs. n. 231/2001 prevede che i compiti di vigilanza (e quindi il ruolo di OdV) possano essere svolti direttamente dall'organo dirigente.

# E nel caso dei Gruppo di Imprese? Canale unico o Condiviso?

---

Assonime nella Circolare n. 12/2023 – La nuova disciplina del Whistleblowing pone un interessante punto di attenzione:

- La possibilità di condividere il canale di segnalazione interna e la relativa gestione per soggetti che hanno impiegato, nell'ultimo anno, fino a 249 lavoratori subordinati, con contratti di lavoro a tempo determinato e indeterminato. Quindi si per le aziende di medi dimensioni;
- La condivisione del canale o delle relative risorse, con l'istituzione di un canale unitario, dovrebbe tuttavia essere disciplinato da appositi contratti di appalto di servizi *intercompany*.

Ma attenzione:

- anche per le medie imprese che eventualmente condividano le risorse della capogruppo per la ricezione delle segnalazioni e per le indagini da effettuare, la responsabilità di mantenere la riservatezza, di dare un riscontro al segnalante e di gestire la segnalazione, resterebbe in capo alle stesse società controllate.

Il suggerimento è quindi:

- valutare con attenzione se rinunciare alla procedura centralizzata o prevedere un doppio canale interno: uno a livello di controllata e uno di capogruppo lasciando al whistleblower la scelta su quale procedere. La separazione dei canali potrebbe essere utile anche per evitare i rischi di risalita della responsabilità in capo alla controllante nel caso di segnalazione di illecito commesso all'interno della controllata.

## Cosa non fare – testimonianze dal pianeta «fai da te»

---

Cosa non fare:

- ❑ Non prevedere idonee procedure per la gestione delle segnalazioni e l'avvio delle eventuali investigazioni interne. Il rischio è quello di incorrere in sanzioni dell'Anac, e inoltre la mancata accurata analisi della segnalazione potrebbe esporre la società al rischio di denunce per altre fattispecie di illecito, differenti rispetto a quelle oggetto di segnalazione.

In altre parole: non cercare di «sbrigarsela da soli»!

Inoltre il canale whistleblowing è anche elemento per la valutazione di idoneità dei Modelli 231, e quindi per la valutazione dell'esimente degli Enti.

# I nostri contatti

Matteo Bignotti



**Matteo Bignotti**

Senior Partner

RSM Società di Revisione e Organizzazione Contabile S.p.A.

Brescia (BS) – Italy

**DL:** +39 02 83421490

| **E:** [Matteo.Bignotti@rsmitaly.com](mailto:Matteo.Bignotti@rsmitaly.com) | **Web:** [www.rsm.global/italy](http://www.rsm.global/italy)

Lara Conticello



**Lara Conticello**

Associate Partner RiCo– Risk&Compliance

RSM Società di Revisione e Organizzazione Contabile

S.p.A. Via San Prospero 1, 20121 Milano (MI) – Italy

**DL:** +39 02 83421490

| **M:** +39 347 7711338

| **E:** [Lara.Conticello@rsmitaly.com](mailto:Lara.Conticello@rsmitaly.com) | **Web:** [www.rsm.global/italy](http://www.rsm.global/italy)



# MILANO

Via San Prospero, 1 – 20121

T: +39 02 83 42 14 90

info@rsmrevisione.it

**TORINO – BRESCIA – FIRENZE – ROMA**

**PESCARA – NAPOLI – LECCE – PALERMO / AGRIGENTO**

**THE POWER OF BEING UNDERSTOOD**  
ASSURANCE | TAX | CONSULTING

[www.rsm.global/italy](http://www.rsm.global/italy)

RSM Società di Revisione e Organizzazione Contabile S.p.A. with its subsidiary RSM Italy Corporate Finance S.r.l. is a member of the RSM network and trades as RSM. RSM is the trading name used by the members of the RSM network. Each member of the RSM network is an independent accounting and consulting firm each of which practices in its own right. The RSM network is not itself a separate legal entity of any description in any jurisdiction. The RSM network is administered by RSM International Limited, a company registered in England and Wales (company number 4040598) whose registered office is at 50 Cannon Street, London, EC4N 6JJ, United Kingdom. The brand and trademark RSM and other intellectual property rights used by members of the network are owned by RSM International Association, an association governed by article 60 et seq of the Civil Code of Switzerland whose seat is in Zug. © RSM International Association, 2023

